

Pubblicazione incarichi ai sensi dell'art. 3 commi 18 e 54 della Legge 244/2007

L'art 3 della Legge n. 244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008) recita rispettivamente:

al comma 18:

“I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante”.

N° Determinazione	Nominativo del Consulente o del Collaboratore	Oggetto dell'incarico	Importo complessivo (Iva Compresa)
40/10	<i>Francesco Riccardo</i>	<i>Servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008</i>	2.100,38
48/10	<i>Audenino Guido</i>	<i>Affidamento incarico medico competente anno 2010</i>	500,00

al comma 54:

“Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, sono tenute a pubblicare sul proprio web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.”

N° Determinazione	Nominativo del Consulente o del Collaboratore	Ragione dell'incarico	Importo totale (IVA compresa)	Importo erogato (IVA Compresa)
158/07	<i>Cesare Alessandra</i>	<i>Inventariazione dell'archivio storico</i>	24.710,40	24.710,40
133/08	<i>Roletti Stefano</i>	<i>Verifica di compatibilità acustica della variante strutturale e di adeguamento al PAI del P:R:G:</i>	3.000,00	3.000,00